

Abrogazione delle ONLUS

- Dal primo gennaio 2026 sono abrogate le norme fiscali relative alle ONLUS
- Dal 2026 le ONLUS hanno la possibilità di accedere al regime fiscale degli ETS
- Le ONLUS devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS competente entro il 31 marzo 2026
- L'iscrizione della ONLUS al RUNTS ha effetto retroattivo su tutto il 2026.

In caso di mancata iscrizione al RUNTS, l'ente:

- **se continua ad operare è obbligato a devolvere l'incremento del proprio patrimonio realizzato negli anni in cui era iscritto all'anagrafe delle ONLUS ad altro ente con finalità analoghe** previa richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e a sciogliersi;
- **se non continua ad operare, è obbligato a devolvere il proprio patrimonio al altro ente con finalità analoghe** previa richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e a sciogliersi.

Statuto Fondazione Ente del Terzo Settore - ETS

Decreto Legislativo 117/2017 – Codice del Terzo Settore

1. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS (Art.12 comma 1)
2. **Oggetto:**
Gli enti del Terzo settore, esercitano in via esclusiva o **principale** una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - a. Riportare l'esatta formulazione di una o più delle 26 attività indicate all'art. 5 comma 1 e la corrispondente lettera
 - b. Non mettere tutte o quasi tutte le attività di cui all'art.5 (nota Ministero Lavoro 4477/2020), consentire la “conoscibilità” dell'ente.

3. Attività diverse:

- a. Prevedere nello statuto che l'ente possa svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali a queste (art.6 D.Lgs 117/2017);
- b. Le attività diverse secondarie e strumentali devono rispettare almeno uno dei seguenti limiti (DM 107/2021):
 - i. Ricavi non superiori al 30% delle entrate complessive;
 - ii. Ricavi non superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente.

4. Raccolta fondi

Prevedere nello statuto che l'ente possa svolgere attività di raccolta fondi (art.6 D.Lgs 117/2017).

5. Destinazione del patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (Art.8 comma 1 D.Lgs 117/2017).

6. Assenza di scopo di lucro

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali (art.8 D.Lgs 117/2017).

7. Devoluzione patrimonio

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del d.lgs 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore (art.9 D.Lgs 117/2017).

8. Bilancio sociale

Obbligatorio per ETS con proventi superiori a 1 mln (art.14 D.Lgs 117/2017)

9. Volontari e attività di volontariato

Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (art.17 D.Lgs 117/2017)

Previsione nello statuto che in molti casi può essere opportuna.

10. L'atto costitutivo deve indicare (art.14 D.Lgs 117/2017)

- a. la denominazione dell'ente;
- b. l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- c. l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- d. la sede legale;
- e. il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- f. le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- g. i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- h. i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
- i. la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- j. le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- k. la durata dell'ente, se prevista.

11. Organo di controllo (art.30 D.Lgs 117/2017)

- a. Obbligatorio nelle fondazioni ETS
- b. Può essere anche **monocratico**
- c. Oltre ai consueti compiti esercita **monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**

12. Revisione legale dei conti (art.31 D.Lgs 117/2017)

- a. Obbligatoria per superamento di due dei seguenti limiti
 - i. con totale attivo 1,5 mln
 - ii. totale ricavi, proventi euro 3 mln
 - iii. numero medio dipendenti 20 unità
- b. può essere svolta dall'organo di controllo se composto da revisori legali

13. Personalità giuridica (art.14 D.Lgs 117/2017)

- a. Si ottiene o viene confermata tramite il RUNTS;
- b. Il patrimonio minimo di una fondazione deve essere non inferiore a 30.000 euro;
- c. E' attestato dal notaio, anche in sede di modifica statutaria in ETS;
- d. Viene attestato dal notaio sulla base
 - i. di una relazione giurata di un revisore legale a non più di 120 giorni anteriore;
 - ii. di una situazione patrimoniale (su schemi e criteri del bilancio di esercizio), a non più di 120 giorni anteriore, completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione

Iscrizione al RUNTS

- Provvede il notaio entro 20 giorni dalla modifica dello statuto;
- Da allegare anche gli ultimi due bilanci approvati.

Successivamente all'iscrizione al RUNTS vanno comunicati, dal legale rappresentante o da un amministratore, in via telematica, tramite il portale:

- a. Il bilancio entro il 30 giugno;
- b. I rendiconti delle raccolte fondi entro il 30 giugno;
- c. Le modifiche ai dati presenti nel RUNTS (es. cariche sociali, sede, ecc.) entro 30 giorni;
- d. L'ufficio del RUNTS, verificata la documentazione, entro 60 giorni dispone l'iscrizione.

Attenzione:

Gli ETS devono indicare gli estremi dell'iscrizione al RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

Disposizioni particolari

- Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
- Regime fiscale IRES molto complesso (art.79 D.Lgs 117/2017)

Statuto Fondazione Impresa Sociale – I.S.

Decreto Legislativo 112/2017 – Revisione della disciplina in materia di Impresa Sociale

1. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione Impresa Sociale o l'acronimo I.S.
(Art.6 comma 1 D.Lgs 112/2017)
2. Possono essere imprese sociali tutti gli enti privati incluse le società.
3. Le I.S. sono anche Enti del Terzo Settore e si applicano, in quanto compatibili, anche le disposizioni del Codice del Terzo Settore.
Possono anche utilizzare la dicitura ETS.

4. Oggetto

Le Imprese Sociali, esercitano in via stabile e **principale attività di impresa** di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- a. Riportare l'esatta formulazione di una o più delle 22 attività indicate all'art. 2 comma 1 e la corrispondente lettera;
- b. Non mettere tutte o quasi tutte le attività di cui all'art.5 (nota Ministero Lavoro 4477/2020), consentire la “conoscibilità” dell'ente.

5. Attività secondarie:

- a. Prevedere nello statuto che l'ente possa svolgere attività secondarie da quelle di interesse generale (art.2 comma 3 D.Lgs 112/2017);
- b. Le attività diverse secondarie devono avere ricavi inferiori al 30% dei ricavi complessivi.

6. Destinazione del patrimonio

L'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

7. Assenza di scopo di lucro

L'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, (art.3 D.Lgs 112/2017).

L'impresa sociale può destinare una quota non inferiore al 50% degli utili annuali a erogazione gratuite in favore degli enti del terzo settore finalizzati alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

8. Devoluzione patrimonio

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore (art.12 D.Lgs 112/2017).

9. Bilancio sociale

Obbligatorio per le I.S. e da depositare al registro imprese e pubblicare nel proprio sito (art.9 comma 2 D.Lgs 112/2017).

10. Volontari e attività di volontariato

Le I.S. possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività in numero non superiore a quello dei lavoratori e sono tenuti a iscrivere in un apposito (art.13 comma 2 D.Lgs 112/2017)

Previsione nello statuto che in molti casi può essere opportuna.

11. Organo di controllo (art.10 D.Lgs 112/2017)

- a. Obbligatorio nelle fondazioni I.S.;
- b. Può essere anche **monocratico**;
- c. Oltre ai consueti compiti esercita **monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali**.

12. Revisione legale dei conti

- a. Obbligatoria per superamento di due dei seguenti limiti:
 - i. con totale attivo 5,5 mln;
 - ii. totale ricavi, proventi euro 11 mln;
 - iii. numero medio dipendenti 50 unità;
- b. può essere svolta dall'organo di controllo se composto da revisori legali.

13. Personalità giuridica

- a. Si fa riferimento alle norme degli ETS;
- b. Si ottiene o viene confermata tramite l'iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese (Art. 5 comma 2 D.Lgs 112/2017) e automatica iscrizione al RUNTS;
- c. Il patrimonio minimo di una fondazione I.S. deve essere non inferiore a 30.000 euro;
- d. E' attestato dal notaio, anche in sede di modifica statutaria in I.S.;
- e. Viene attestato dal notaio sulla base
 - i. di una relazione giurata di un revisore legale a non più di 120 giorni anteriore;
 - ii. di una situazione patrimoniale (su schemi e criteri del bilancio di esercizio), a non più di 120 giorni anteriore, completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione.

Disposizioni particolari

- a) I rappresentanti di enti pubblici non possono assumere la presidenza dell'Impresa Sociale (art.7 comma 2 D.Lgs 112/2017).
- b) Le imprese sociali destinano il 3% degli utili netti annuali ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (Art.16 D.Lgs 112/2017).
- c) Non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES delle imprese sociali le somme destinate a riserva ad incremento del patrimonio e al versamento del 3%.
- d) Attenzione: nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.**

Per coinvolgimento deve intendersi un **meccanismo di consultazione o di partecipazione** mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi

Gli **statuti** delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:

- i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati o dei soci (non applicabile alle fondazioni);
- **nelle imprese sociali che superino due dei limiti** indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà (**attivo stato patrimoniale 2,75 mln, ricavi 5,5 mln, dipendenti n.25**), **la nomina obbligatoria, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.**

Punti di riflessione

Diverso regime fiscale tra ETS (più complesso e nel caso di commercialità prevalente più oneroso) e Impresa Sociale (vantaggioso sia ai fini IRES sia ai fini IRAP)

Per quanto concerne le Imprese Sociali, impatto nell'organizzazione e nella gestione, o meno, della previsione statutaria o da regolamento di **forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti.**